

RELAZIONE

Il provvedimento ha come obiettivo quello di gestire il flusso migratorio in entrata proveniente dai Paesi terzi (extra UE) e contemperare le esigenze dell'economia italiana.

L'idea alla base della norma sta nel tentativo di trasformare il flusso migratorio in un flusso sostenibile di mano d'opera qualificata che possa essere assorbita senza difficoltà dal mercato interno Italiano ed Europeo, promuovendo l'integrazione ed una società multiculturale.

L'Italia si è dimostrata incapace di gestire il flusso di migranti verso le proprie coste, e per via della grave crisi economica, ad oggi il mercato risulta saturo e realmente incapace di assorbire i lavoratori sia Italiani, sia stranieri con un livello di disoccupazione che ha raggiunto i massimi storici. Si rende necessaria purtroppo la previsione di una restrizione all'ingresso nel territorio dello Stato di natura provvisoria allo scopo di rendere effettiva, e fornire le adeguate tutele per coloro che vogliono partecipare alla crescita culturale ed economica del nostro Paese.

ARTICOLO 1

Esprime le finalità della legge e gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'introduzione di nuove disposizioni che mirano a regolare il fenomeno dell'immigrazione irregolare.

ARTICOLO 2.

È l'ambito di applicazione, ossia identifica i soggetti destinatari della norma.

ARTICOLO 3

Mediante l'introduzione dell'articolo in esame ci si preoccupa di rendere efficace l'identificazione al fine di garantire il riconoscimento dello status di rifugiato a chi ne abbia diritto.

ARTICOLO 4

Posto che la nostra Costituzione riconosce come diritto inviolabile dell'uomo il diritto alla salute e alla vita, la norma prevede che al momento dello "ingresso/sbarco" dello straniero (proveniente da paesi terzi, ovvero extra UE) in territorio italiano si provveda a garantire il primo soccorso e le cure necessarie, secondo la normale scala di priorità basata sulla valutazione delle condizioni fisiche del soggetto al momento dell'arrivo.

ARTICOLO 5

Carattere fondamentale di questo articolo è la disciplina della provvisorietà del presente provvedimento. Troppo spesso l'Italia si è trovata a confrontarsi con condizioni economiche (l'attuale crisi ne è un esempio) il cui mutamento avviene tanto rapidamente da non consentire una risposta adeguata da parte dell'ordinamento. Pertanto con l'articolo 5 (e di conseguenza con il successivo articolo 8) si introducono dei parametri che regolano la vigenza delle disposizioni che consentono l'ingresso dello straniero, o al contrario di quelle che lo limitano.

La disposizione mira a stabilire sostanzialmente i parametri che consentano di operare una valutazione in merito alla possibilità per lo Stato, di garantire una reale integrazione dello straniero nella vita civile e lavorativa nazionale.

Di conseguenza si impongono le soglie espresse in percentuali il cui superamento non consente l'ingresso nel territorio dello straniero.

I tassi: 1) per quanto riguarda il tasso di disoccupazione si indica il 6% considerando tale tasso di disoccupazione "naturale" poiché vi rientrano tutti i soggetti a partire dal 15esimo anno di età sebbene dediti attivamente allo studio. Sino a quando il tasso di disoccupazione non sia uguale o scenda sotto il 6% restano in vigore le norme che limitano l'ingresso dello straniero in territorio nazionale. Altrettanto dicasi per il punto 2) che per quanto riguarda il debito pubblico indica il 70%, percentuale calcolata quale risultato della media tra debito pubblico tedesco e debito pubblico italiano.

ARTICOLO 6

La norma, collegata con l'articolo precedente, limita l'ingresso dello straniero sino a quando le percentuali previste non vengano abbattute entro le soglie di cui all'articolo 8.

Fuori dalle soglie previste, l'immigrazione non può che essere regolata restrittivamente perché fisiologicamente lo Stato non risulta in grado di accogliere ed integrare ulteriori e potenziali risorse.

ARTICOLO 7

In ossequio al principio di solidarietà, del diritto al lavoro, del diritto dell'affermazione dell'individuo in quanto tale anche all'interno di una struttura sociale complessa, e ai massimi principi della nostra Costituzione ai quali questa norma si informa, si ritiene opportuno stimolare l'azione di Governo con lungimiranza affinché l'attuale flusso migratorio divenga in futuro "sostenibile".

L'articolo prevede una delega conferita al Governo allo scopo di promuovere un attivo intervento nei confronti dello stato estero dal quale sia accertato provenire il maggior numero di stranieri. Tale intervento deve avvenire sulla base di convenzioni economiche per la restituzione del debito pubblico che sia indirizzato alla costruzione di apposite strutture all'interno dei territori stranieri, volte alla formazione specifica della popolazione in un determinato settore. L'obiettivo che ci si propone è quello di recuperare il debito pubblico (altrimenti perso) tramite la costruzione e lo sviluppo di mano d'opera qualificata da poter accogliere all'interno del nostro Stato, al raggiungimento di quelle soglie previste dall'articolo 5 che garantiscono la reale e possibile integrazione dello straniero nel mercato del lavoro. Inoltre la formazione di mano d'opera qualificata consentirà una più agevole ricollocazione non solo nel mercato italiano, ma anche in quello europeo.

ARTICOLO 8

L'introduzione di quest'articolo è diretta conseguenza dell'articolo 5, caratteristica speculare né è la definitività.

La finalità è quella di differenziare le soglie sovraesposte, identificando un livello sotto le soglie indicate, il cui raggiungimento e mantenimento indica le migliori condizioni alle quali consentire l'ingresso, ovvero accogliere lo straniero proveniente dai Paesi terzi. Sino a quando i parametri restano sotto le soglie indicate è possibile garantire effettivamente (almeno provarci con una buona probabilità di successo) una piena integrazione di stranieri qualificati, arricchendosi delle esperienze provenienti al di là dei nostri confini nazionali ed europei.

ARTICOLO 9

Una volta andato a buon fine l'intervento governativo, sarà possibile accogliere stranieri in possesso di una qualifica rispondente alle esigenze del mercato italiano, (ed europeo). Tutti gli individui, in possesso delle qualifiche ottenute nelle strutture costruite grazie alle convenzioni economiche stipulate con i Paesi di provenienza, vengono accolti di diritto sul territorio nazionale.

Questa importante concessione è la conseguenza della zona di sviluppo economico creata con l'evoluzione della politica estera di cui all'articolo 7.

Posta la creazione di strutture idonee alla formazione di mano d'opera qualificata richiesta dal mercato del lavoro italiano, si può procedere ad accogliere i lavoratori stranieri confidando in un ampio margine di sicurezza circa la possibilità di trovare un impiego.

L'identificazione consentirà il rilascio della documentazione necessaria per permanere all'interno dello Stato ed accedere ai servizi primari (Sanità, Istruzione, Previdenza) e ovviamente l'assegnazione di una posizione fiscale.

ARTICOLO 10

L'articolo determina la forte sanzione del rimpatrio per chiunque intenda compiere atti illegali con pena superiore a 6 mesi e/o eserciti attività lavorative illegali. Posto il grande risalto dato all'attività lavorativa come unico reale strumento di integrazione, la norma vuole espandere il più possibile la portata deterrente della sanzione, tentando di prevenire e limitare qualsiasi comportamento che tenda allo sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, nonché combattere i fenomeni malavitosi collegati.

L'articolo, per ovvie ragioni, dispone la registrazione di tutti i soggetti qualificati che facciano ingresso nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO 1

Finalità

La presente legge persegue l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina e gestire l'ingresso illegale da parte degli stranieri provenienti dai paesi terzi.

ARTICOLO 2

Ambito applicazione

Le disposizioni della presente legge si applicano a qualunque straniero faccia ingresso illegalmente nel territorio dello Stato.

ARTICOLO 3

Tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 al momento del loro ingresso nel territorio nazionale devono essere identificati secondo la metodologia più idonea a verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni rese alle autorità italiane e il paese di provenienza, onde procedere ad una corretta valutazione circa il riconoscimento della condizione di rifugiato.

ARTICOLO 4

A tutti gli stranieri al momento dell'ingresso, a seconda dello stato di salute e secondo la gravità delle condizioni fisiche deve essere garantito il primo soccorso.

ARTICOLO 5

Le presenti disposizioni acquisiscono carattere di provvisorietà sino al momento in cui gli indicatori economici del Paese non raggiungono livelli uguali o inferiori alle seguenti soglie:

-Tasso di disoccupazione del 6%.

-Debito pubblico del 70%.

-Bilancia dei pagamenti in negativo.

ARTICOLO 6

Nel periodo di vigenza delle presenti disposizioni provvisorie, sino al raggiungimento dei presupposti di cui all'art. 5, non è concesso l'ingresso sul territorio dello Stato.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questo articolo tutti gli stranieri che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ovvero destinatari di una richiesta di impiego, ovvero destinatari di una richiesta di ricongiungimento familiare, o comunque in possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno così come previsti dalla normativa attualmente vigente.

La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporterà il rimpatrio immediato di coloro che abbiano fatto ingresso irregolare.

Lo Stato provvederà a mettere a disposizione qualsiasi mezzo idoneo al rimpatrio.

ARTICOLO 7

Al fine di limitare il flusso migratorio in entrata nel territorio dello Stato italiano, si autorizza il Governo ad intraprendere una trattativa con gli Stati terzi che abbiano attualmente, quali componente del loro debito pubblico, debiti verso l'Italia, e dai quali sia accertata la provenienza del più ampio flusso migratorio a sfondo economico.

L'azione governativa deve essere volta ad ottenere la restituzione del debito contratto dai Paesi terzi sotto forma di:

- a) Costruzione all'interno del territorio dello Stato terzo di infrastrutture per la formazione specifica in un determinato settore dei cittadini appartenenti a tale Stato e che ne facciano richiesta.
- b) Fornitura di servizi idonei alla formazione di personale qualificato secondo le esigenze del mercato italiano.
- c) La costruzione di infrastrutture e la fornitura di servizi deve avvenire esclusivamente da parte di aziende italiane appartenenti al comparto pubblico.
- d) Gli utili delle aziende prodotti dalle operazioni di cui alle lettere precedenti, anche se in territorio estero, sono tassati dallo Stato italiano, e le imposte sono versate esclusivamente all'erario italiano.

ARTICOLO 8

Le presenti disposizioni acquisiscono, invece, carattere di definitività sino al momento in cui gli indicatori economici del Paese non raggiungono livelli superiori alle seguenti soglie:

-Tasso di disoccupazione del 6%.

-Debito pubblico del 70%.

-Bilancia dei pagamenti in positivo, o in pareggio.

ARTICOLO 9

Tutti gli stranieri provenienti da quei Paesi terzi che hanno sottoscritto convenzioni e trattati favorendo il raggiungimento dei punti di cui all'art. 7 , e/o che siano in possesso delle qualifiche ottenute con l'ausilio di tali strumenti o comunque rispondenti alle richieste del mercato interno italiano, vengono di diritto accolti nel territorio dello Stato.

Al fine di consentire l'accesso paritario al mercato del lavoro interno nazionale ed europeo, è riconosciuta come nazionale la qualifica professionale ottenuta ad esito della formazione svolta presso le strutture di cui all'art. 7.

Qualunque straniero accolto su territorio italiano, deve essere registrato con l'archiviazione delle impronte digitali onde prevenire furti di identità, e/o altri illeciti collegati.

Al momento dell'identificazione è rilasciata una carta d'identità che permette la permanenza, la libera circolazione all'interno del Territorio, e l'accesso ai servizi .

Anche se in buone condizioni di salute, devono essere sottoposti a controlli sanitari ogni sei mesi nell'arco del primo anno di permanenza, la prima visita avverrà gratuitamente, la successiva a spese proprie.

ARTICOLO 10

Qualunque straniero di cui all'art. 9 condannato per reati che prevedono la reclusione superiore nel minimo a mesi 6 verrà rimpatriato definitivamente.

In ogni caso il lavoro irregolare è sanzionato con il rimpatrio definitivo.